

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 963-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PACINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DELL'8 MARZO 1973

Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo Stato
in dipendenza di terremoti

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 225 del 30 marzo 1965 stabilì che gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti ed ultimati alla data del 31 dicembre 1945, fossero ceduti in proprietà a coloro che li abitavano alla data dell'entrata in vigore della legge e che ne avessero fatto richiesta agli uffici del Genio civile competenti entro il 31 dicembre 1966 e ciò indipendentemente dalle procedure e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Pertanto la cessione in proprietà degli alloggi per terremotati costruiti dopo la data del 31 dicembre 1945 è rimasta soggetta alle disposizioni stabilite dal citato testo unico, che, all'articolo 255, prevede l'assegnazione in proprietà soltanto a coloro che posseggono la qualifica di terremotati e che siano iscritti negli elenchi degli aventi titolo.

Attualmente la qualifica di terremotato è posseduta da ben pochi occupanti ed il numero di essi non può subire variazioni in aumento in quanto il termine fissato dalla legge 17 dicembre 1953, n. 937, per l'aggiornamento degli elenchi, è scaduto il 14 gennaio 1955 senza che siano intervenute proroghe.

Tenute, quindi, presenti le difficoltà esistenti per l'assegnazione in proprietà dei citati alloggi ed alla luce della vigente normativa concernente la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, è stato presentato il disegno di legge n. 963 onde rendere possibile l'assegnazione degli alloggi costruiti successivamente al 1° gennaio 1946.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 963 ricalca gli articoli 1 e 2 della legge 30 marzo 1965, n. 225, essendo analoghi gli scopi che s'intendono perseguire.

L'articolo 2 riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 5 della citata legge

n. 225 e si propone di evitare che lo Stato conservi ulteriormente la proprietà degli alloggi per terremotati.

L'articolo 3 riguarda i criteri in base ai quali si deve procedere alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, nonché gli organi preposti alla determinazione del prezzo stesso.

L'articolo 4 contiene l'indicazione dei soggetti che procederanno alla stipulazione e all'approvazione dei contratti per la cessione in proprietà degli alloggi in questione (rispettivamente, gli enti gestori degli alloggi medesimi e i provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio).

L'articolo 5 è identito all'articolo 6 della legge 30 marzo 1965, n. 225.

L'articolo 6 ha il medesimo contenuto dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1965, n. 225, ed è diretto ad uniformare la disciplina di cui al presente disegno di legge ad alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, quali risultano modificate per effetto della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8ª Commissione nella seduta del 6 febbraio scorso. I vari oratori intervenuti, nel dichiararsi favorevoli al provvedimento, hanno rivolto in particolare la loro attenzione sui criteri di determinazione del prezzo degli alloggi, ricevendo dai rappresentanti del Governo assicurazioni sul fatto che tale prezzo dovrà tener conto delle condizioni attuali degli immobili, e che la valutazione dei suoli su cui sono costruiti avverrà in base ai parametri indicati nella legge n. 865 del 1971.

In conclusione, onorevoli colleghi, conformemente al mandato affidatomi dalla 8ª Commissione ed in considerazione delle finalità sociali cui è ispirato, vi invito ad approvare il presente disegno di legge.

PACINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati nel periodo dal 1° gennaio 1946 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che vi abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Le domande per l'assegnazione in proprietà dei predetti alloggi debbono essere presentate agli ingegneri capo degli Uffici del genio civile competenti per territorio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli alloggi di cui al precedente articolo 1, per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riscatto ivi prevista, saranno trasferiti in proprietà a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici all'Istituto autonomo per le case popolari, competente per territorio.

I criteri per la determinazione del prezzo di vendita saranno stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Art. 3.

Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi ridotti del 40 per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente come capo famiglia titolare.

Il valore venale è determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dall'ingegnere capo del locale Ufficio del genio civile.

Per gli alloggi costruiti con i proventi delle addizionali a favore dei terremotati il prezzo risultante dal primo comma è ridotto ulteriormente del 20 per cento, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.

Art. 4.

I contratti per la cessione in proprietà degli alloggi indicati nella presente legge sono stipulati dagli enti gestori, a nome e per conto dello Stato, o dagli enti proprietari, e approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.

Art. 5.

Gli assegnatari degli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, come previsto dal precedente articolo 2, a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 6.

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.